

# Spoletto Festival dei Due Mondi

## CAPITOLATO D'ONERI

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2 LETT. b) DEL D.L. 76/2020, CONV. CON M.I. DALLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DI SALA E DELLA SICUREZZA PER CONTROLLO ACCESSI, PER CONTO DELLA FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS – CIG. 9115227B45**

### PREMESSA

Il presente atto disciplina i rapporti fra la Fondazione Festival dei Due Mondi ONLUS (di seguito, FONDAZIONE o anche Organizzatore) ed il Soggetto Aggiudicatario (di seguito anche il FORNITORE) del “**Servizio del personale di sala e della sicurezza per controllo accessi, per conto della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus**” così come definito negli articoli successivi.

## 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

### 1.1 Personale di sala

Il *Servizio di personale di sala* comprende, le seguenti prestazioni:

- a) presenza fisica in divisa, direttamente procurata dal Fornitore, a tutti gli spettacoli e manifestazioni organizzate dalla FONDAZIONE;
- b) accoglienza del pubblico presso gli spazi di spettacolo e verifica del titolo di accesso, sia in formato elettronico che cartaceo, all’inizio di ogni spettacolo;
- c) informazione del pubblico rispetto ai servizi, al programma della manifestazione, agli eventi previsti e ai luoghi di svolgimento degli stessi;
- d) collocazione ed assistenza del pubblico presso gli spazi di spettacolo;





- e) presenza costante di ciascuna unità del personale nella zona di riferimento al fine di assicurare l'assistenza al pubblico;
- f) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di fumo nelle zone dello spazio di spettacolo di loro pertinenza;
- g) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di scattare fotografie ed eseguire registrazioni audio e video;
- h) controllo affinché il pubblico non acceda agli spazi di spettacolo con alimenti e bevande;
- i) vigilanza affinché il pubblico non arrechi danni alle strutture e agli arredi presenti negli spazi di spettacolo;
- j) vigilanza su attività specificamente previste nel regolamento della Fondazione;
- k) distribuzione al pubblico, prima dell'inizio dello spettacolo, di eventuale materiale informativo e di indicazioni fornite della Fondazione.

Tale servizio dovrà essere svolto presso i luoghi di spettacolo di seguito indicati a titolo esemplificativo: Piazza Duomo, Teatro Romano, Sant'Agata, San Simone, Rocca Albornoz e ogni altro eventuale spazio utilizzato per lo svolgimento degli eventi organizzati dalla FONDAZIONE.

Alle prestazioni qui specificate il FORNITORE si obbliga altresì ad effettuare tutte quelle prestazioni che siano comunque necessarie ed accessorie a quelle esplicitate nel presente articolo.

Il FORNITORE si obbliga a garantire, per ogni luogo di spettacolo, la presenza di almeno un'unità di personale di sala in possesso di corso di formazione di primo soccorso rilasciato da organismi accreditati.

Il costo della formazione sopra indicata sarà totalmente a carico del FORNITORE.



## 1.2 Sicurezza per il controllo degli accessi

Il Servizio di sicurezza per controllo accessi comprende, tra l'altro, le seguenti prestazioni:

- a) garantire il normale svolgimento delle procedure di accesso del pubblico in sicurezza presso i luoghi di spettacolo;
- b) garantire l'accesso del pubblico presso i luoghi di spettacolo in base alla capienza determinata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo per ciascun evento;
- c) controllare gli accessi ed il presidio presso il backstage;
- d) supportare le Forze dell'Ordine nel servizio svolto in tema di ordine pubblico.

Tale servizio dovrà essere svolto presso i luoghi di spettacolo di seguito indicati a titolo esemplificativo: Piazza Duomo, Teatro Romano, Sant'Agata, San Simone, Rocca Albornoz, Teatro Nuovo G. Menotti, Teatro Caio Melisso, Teatrino delle 6, Auditorium della Stella, San Nicolò – Chiostro, San Nicolò – Convegni e ogni altro eventuale spazio utilizzato per lo svolgimento degli eventi organizzati dalla Fondazione.

A tal fine si richiede obbligatoriamente:

- che il FORNITORE sia in possesso dell'iscrizione agli elenchi delle Prefetture ai sensi dell'articolo 134 r.d. del 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS – Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza). Gli estremi dell'iscrizione sopra indicata dovranno essere riportati nel Modello All. B – DGUE Parte IV Sezione A, come indicato dall'articolo 6.1 lettera B) della Lettera di Invito;
- che ogni addetto che svolga il Servizio di sicurezza per controllo accessi sia in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi a tutela dell'incolumità dei presenti, come previsto dal D.M. 06 ottobre 2009 e s.m.i., in attuazione della Legge n. 94 del 15 luglio 2009.



Tale autorizzazione dovrà essere posseduta dall' addetto che svolgerà il Servizio di sicurezza per controllo accessi al momento della presentazione dell'offerta e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura dovranno essere riportati nel Modello All. B – DGUE Parte IV Sezione A, come indicato dall'articolo 6.1 lettera C) della Lettera di Invito. L'addetto che svolgerà il Servizio di sicurezza per controllo accessi dovrà essere alle dipendenze del FORNITORE al momento della presentazione dell'offerta.

## **2. RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO**

Il FORNITORE si impegna a nominare un Responsabile del Coordinamento del servizio del personale di sala e della sicurezza per controllo accessi (cfr. articolo 10.2 lettera b.1) della Lettera di Invito) con il compito di fungere da interlocutore privilegiato della FONDAZIONE.

Il Responsabile del Coordinamento del servizio ha l'obbligo di permanenza a Spoleto a partire da 5 (cinque) giorni antecedenti rispetto a quello fissato per l'inizio della manifestazione e fino alla sua conclusione.

Il Responsabile del Coordinamento del servizio dovrà rendersi reperibile, anche tramite cellulare, a partire dal primo giorno lavorativo del mese di giugno di ciascun anno di validità del contratto.

I contatti (telefonico, e-mail etc.) del Responsabile del Coordinamento del servizio saranno comunicati per iscritto dal FORNITORE alla FONDAZIONE entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione della presente procedura ed in ogni caso entro il 1° giugno 2022.

Il Responsabile del Coordinamento del servizio, al fine di mantenere il livello qualitativo e quantitativo previsto dal presente Capitolato d'Oneri, dovrà:

- a) garantire la propria disponibilità per incontri formativi con il personale di sala e di sicurezza e con la FONDAZIONE;



- b) garantire la propria disponibilità al fine di assicurare un'interazione continuativa con la FONDAZIONE;
- c) programmare, organizzare e coordinare lo svolgimento del servizio del personale di sala e di sicurezza per il controllo degli accessi secondo le modalità definite nel presente Capitolato d'Oneri;
- d) effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato del personale di sala e di sicurezza;
- e) accertare che il personale di sala e di sicurezza addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;
- f) garantire l'osservanza, da parte del personale appartenente all'impresa, delle norme del Codice di comportamento, adottato dalla FONDAZIONE in data 14/12/2015;
- g) garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio;
- h) segnalare tempestivamente alla FONDAZIONE eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio.

In caso di impedimento o assenza del Responsabile del Coordinamento del servizio, il FORNITORE dovrà darne tempestiva comunicazione alla FONDAZIONE, indicando contestualmente il nominativo del sostituto, onde evitare disservizi.

La FONDAZIONE si riserva di chiedere la sostituzione del Responsabile del Coordinamento del servizio senza che il FORNITORE possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.



### **3. GESTIONE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DI SALA E DI SICUREZZA PER CONTROLLO ACCESSI**

Il servizio di personale di sala e di sicurezza per controllo accessi dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto sempre dalle medesime persone, allo scopo di assicurare continuità e professionalità al servizio stesso.

A tal fine il FORNITORE, entro la prima settimana del mese di giugno, dovrà trasmettere alla FONDAZIONE l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà impiegato nell'espletamento del servizio del personale di sala e della sicurezza per controllo accessi allegando, per ciascuna unità, una copia del documento di riconoscimento e del Curriculum Vitae; dovrà altresì trasmettere l'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura, ai sensi del D.M. 06 ottobre 2009 e s.m.i., relativa a ciascuna unità di personale di sicurezza impiegato.

Eventuali sostituzioni di persone inserite nel suddetto elenco dovranno essere comunicate in tempo utile alla FONDAZIONE al fine di consentire a quest'ultima, se del caso, la necessaria verifica fra il nominativo comunicato e quello effettivamente utilizzato nella prestazione richiesta.

Tutto il personale adibito al servizio di personale di sala e di sicurezza per controllo accessi dovrà essere sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa aggiudicataria.

Le unità di personale di sala e di sicurezza per controllo accessi dovranno essere presenti nel luogo dello spettacolo almeno 60 minuti prima dell'inizio dello stesso e in ogni caso secondo le indicazioni fornite dalla FONDAZIONE.

Il personale impiegato dal FORNITORE dovrà sempre essere munito di appositi tesserini di riconoscimento con indicato nome e cognome e dovrà indossare apposita divisa.



#### **4. PRESTAZIONI**

La FONDAZIONE provvederà a richiedere i servizi di personale di sala e di sicurezza per controllo accessi al Responsabile del Coordinamento del servizio mediante l'invio di un calendario nel quale risulteranno specificate le date e l'ora di inizio di ogni singolo spettacolo. Tale calendario verrà inviato al Responsabile del Coordinamento del servizio con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, in modo tale da consentire a quest'ultimo di poter programmare i servizi di personale di sala e di sicurezza da svolgere per ogni singolo spettacolo.

Eventuali modifiche o cancellazioni rispetto al calendario, che potranno avvenire anche a manifestazione iniziata, verranno comunicati dalla FONDAZIONE con un preavviso minimo di 12 ore (salvo proposta migliorativa da parte dell'operatore economico di cui all'articolo 10.2 lettera c.1) della Lettera di Invito). Tale preavviso obbliga il FORNITORE ad adeguarsi alle variazioni comunicate dalla FONDAZIONE con riguardo all'annullamento dello spettacolo o alla variazione nell'espletamento del servizio del personale di sala e della sicurezza per controllo accessi.

In caso di annullamento di uno degli spettacoli/eventi in prossimità o in corso di svolgimento (es. interruzione o annullamento a causa di eventi climatici), la FONDAZIONE sarà tenuta al pagamento dei soli servizi effettivamente svolti.

La FONDAZIONE si riserva di chiedere la sostituzione delle unità di personale di sala e di sicurezza per controllo accessi, senza che il FORNITORE possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza delle medesime alle esigenze del servizio.

I servizi di personale di sala e di sicurezza per controllo accessi dovranno essere garantiti in qualunque fascia oraria (giornaliera, serale e/o notturna, feriale e festiva), a seconda delle esigenze della FONDAZIONE, e senza differenziazione di prezzo orario rispetto a quello offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta.



## **5. GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal Contratto, nonché delle somme che la FONDAZIONE dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'Aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore stimato dell'appalto.

La cauzione definitiva, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, dovrà avere durata pari alla vigenza del contratto e comunque dovrà essere rilasciata dalla data di inizio del servizio, nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" della FONDAZIONE.

Resta salvo per la FONDAZIONE l'esperimento di ogni altro rimedio nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il FORNITORE è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la FONDAZIONE avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della FONDAZIONE.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto sino all'accertamento della regolare esecuzione del servizio affidato.

## **6. RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

La FONDAZIONE richiederà all'aggiudicatario un resoconto mensile dei servizi svolti.





Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente appalto verrà erogato, salva l'eventuale revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. a) del D.L. n. 4/ 2022, conv. con s.m.i. dalla L. n. 25/2022 e dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016. Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente contratto verrà erogato previa attestazione di regolarità e conferma dei servizi indicati nel resoconto mensile da parte del Responsabile dell'esecuzione e del Direttore Amministrativo della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, dietro presentazione di fattura, emessa a cadenza mensile, entro 60 gg. dal relativo ricevimento e previa verifica della regolarità contributiva.

## **7. POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE**

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone od a cose in pendenza del servizio oggetto del presente appalto deve intendersi a carico del FORNITORE sollevando, in tal modo, la Società appaltante da ogni responsabilità.

Il FORNITORE è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, che dovessero ricadere a danno della FONDAZIONE. Pertanto, il FORNITORE si obbliga a tenere indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a proprie inadempienze e/o errori nella esecuzione del servizio.

Il FORNITORE si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, sollevando la Società appaltante da qualsivoglia responsabilità eventualmente derivata dalla fornitura del servizio erogato. Inoltre, esso sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla FONDAZIONE o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.



Il FORNITORE è, pertanto, tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi/operai in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare alla FONDAZIONE, ai suoi dipendenti, collaboratori nonché a terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento al servizio svolto per conto della FONDAZIONE. In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti massimali non inferiori a:

- RCT- euro 500.000,00 massimale unico per sinistro;
- RCO - euro 500.000,00 massimale unico per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico del FORNITORE).

La suddetta polizza dovrà avere durata e validità non inferiore a tutto il periodo contrattuale.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza il Soggetto Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della FONDAZIONE.

Copia di tale polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata alla FONDAZIONE prima dell'inizio del servizio. La mancata stipulazione della polizza assicurativa (nonché la mancata consegna di copia di eventuali rinnovi e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), comporterà per la Stazione Appaltante il diritto di considerare il FORNITORE decaduto dall'aggiudicazione stessa.

## **8. SPONSORIZZAZIONE**

A seguito dell'aggiudicazione definitiva la FONDAZIONE e l'Aggiudicatario stipuleranno apposito contratto di sponsorizzazione, commisurato all'effettivo importo offerto in sede di gara e finalizzato a

disciplinare i ritorni di massima visibilità attraverso tutti i canali di informazione, le azioni di comunicazioni correlate e l'utilizzo dei marchi.

## **9. PENALITA' PER CARENZE RISCOSE NEL SERVIZIO**

La FONDAZIONE ha la facoltà di verificare in ogni tempo la regolare esecuzione del servizio di personale di sala e di sicurezza per controllo accessi, mediante controlli che saranno effettuati a mezzo di proprio personale.

Ogni eventuale inadempienza, inerente la qualità del servizio, la mancata sussistenza del numero richiesto di personale di sala o di sicurezza, l'inosservanza delle regole comportamentali prescritte, da parte del personale impiegato, verrà comunicata dalla FONDAZIONE al FORNITORE, che assegnerà un termine per eliminare gli eventuali inconvenienti rilevati.

Ove l'impresa aggiudicataria non fornisca in forma scritta le controdeduzioni, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla contestazione, la FONDAZIONE avrà facoltà di applicare una penale di Euro 500,00 per ciascun evento.

Qualora l'importo delle penali comminate raggiunga il 10% dell'importo presuntivo del servizio, pari ad Euro 180.000,00 (centottantamila/00) e cioè sia pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00), la FONDAZIONE avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

LA FONDAZIONE potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al FORNITORE a qualunque titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il FORNITORE dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della FONDAZIONE di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **10. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Soggetto Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, dovrà impegnarsi a:

- inserire su eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario dichiarerà di essere a conoscenza del contenuto della l. n. 136/2010 ed in particolare delle disposizioni del comma 8 dell'art. 3, in relazione al quale verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della S.o.c. Poste Italiane. Si evidenzia che la risoluzione del contratto opera anche tra l'aggiudicatario ed eventuali subappaltatori o subcontraenti.



#### **11. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità.

L'Aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti e nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

E' fatto comunque divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la FONDAZIONE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

#### **12. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

#### **13. RISOLUZIONE E RECESSO**

Fermo quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del Codice, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa affidataria, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento del maggior danno subito e di ogni altra azione che la FONDAZIONE ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- gravi e ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria;



- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa affidataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessazione dell'azienda o di ramo d'azienda, cessazione di attività;
- fallimento o altre procedure concorsuali, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa affidataria;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- applicazione di penali che superano cumulativamente il 10% dell'importo presuntivo del servizio, pari ad € 180.000 (centottantamila/00);
- cessione di tutto o parte del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I casi elencati saranno contestati all'impresa affidataria per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la FONDAZIONE non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'impresa affidataria di qualsivoglia natura.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento da parte della FONDAZIONE della garanzia di cui al precedente art. 5 del presente Capitolato d'Oneri, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

La FONDAZIONE si riserva il diritto di recedere, a sua discrezione, dal contratto con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

La FONDAZIONE si riserva altresì il diritto di annullare o posticipare, in tutto o in parte, la programmazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto al verificarsi di eventi di forza maggiore, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, nonché in ragione di sopravvenuti provvedimenti dell'Autorità e, in tal caso, di revocare la presente procedura, in qualsiasi fase.

Tra i predetti eventi idonei a determinare la revoca della presente procedura devono ricomprendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, recrudescenze del virus Covid-19, seppur prevedibili, che possano determinare esigenze di tutela della salute, limitazioni dell'accesso agli spazi della Fondazione o ridotta capacità di accoglienza di spettatori, nonché ogni provvedimento autoritativo a ciò finalizzato.

In ogni caso, mediante la presentazione di un'offerta, gli operatori danno atto che, nei casi di cui al presente paragrafo, la FONDAZIONE non potrà a nessun titolo essere ritenuta responsabile per la eventuale revoca della presente procedura e/o per la mancata stipula del contratto da affidare e, pertanto, accettano di non poter avanzare – in tali eventualità – richieste di compensi, indennizzi, risarcimenti a qualsiasi titolo pretesi.

#### **14. FORZA MAGGIORE**

Al verificarsi di un evento di FORZA MAGGIORE, come di seguito definito, nessuna parte sarà ritenuta responsabile per l'inadempimento o per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione derivante dal contratto di appalto. A tal fine, costituisce EVENTO DI FORZA MAGGIORE, qualunque impedimento imprevedibile e indipendente dalla volontà delle parti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: inondazioni, siccità terremoti o altri disastri naturali; incidenti; sommosse; guerre; atti



di terrorismo; breakdown delle strutture di comunicazione; breakdown dei prestatori di servizi internet; catastrofi naturali; atti od omissioni governativi; mutamenti di legge o di regolamento; scioperi nazionali; incendi; esplosioni; mancanza generale di disponibilità di materiali o energia; emergenze nazionali o regionali; divieti nazionali e/o internazionali, anche se solo parziali, di spostamento disposti dalla legge o per atto delle autorità; impossibilità di uso dei teatri; epidemia; pandemia od ogni altra diversa causa che, simile o diversa dalle precedenti, sia estranea al ragionevole controllo delle parti e che non consenta alle stesse di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali o che renda tale adempimento eccessivamente oneroso e anche ove i relativi eventi fossero prevedibili da una delle parti.

Al verificarsi di un EVENTO DI FORZA MAGGIORE, la parte interessata dall'EVENTO DI FORZA MAGGIORE è tenuta a notificare all'altra parte per iscritto il verificarsi dell'EVENTO DI FORZA MAGGIORE, offrendo una descrizione della natura, della durata attesa e degli effetti sulla capacità di adempiere alle obbligazioni discendenti dal contratto di appalto.

Entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della notifica della parte interessata, ciascuna parte ha il diritto di risolvere il contratto di appalto e, in tale ipotesi, il contratto deve ritenersi automaticamente ed immediatamente risolto.

Nel caso in cui al verificarsi di un EVENTO DI FORZA MAGGIORE, il FORNITORE abbia già svolto parte dei servizi oggetto del contratto, la FONDAZIONE riconoscerà ad esso l'importo dei servizi svolti.

## **15. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il FORNITORE dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice di comportamento adottato dalla FONDAZIONE in data 14/12/2015 e pubblicato sul sito web della





FONDAZIONE, e si impegna ad osservarlo per quanto di sua competenza. Il FORNITORE espressamente dichiara di essere consapevole che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste dal Codice di comportamento da parte di esso stesso nonché da parte di eventuali soggetti terzi che vengano in contatto con la FONDAZIONE ai fini dell'esecuzione dell'appalto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile.

#### **16. SUBAPPALTO**

Per la disciplina in materia di subappalto si rinvia a quanto previsto all'art. 9 della Lettera di Invito.

#### **17. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative al contratto, attuali e future, sono a carico dell'Aggiudicatario.

#### **18. COMUNICAZIONI**

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato e/o Contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'Aggiudicatario e la FONDAZIONE, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r, fax, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

#### **19. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

In caso di controversia o contestazione in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti dovranno tentare una composizione bonaria delle stesse. Per le eventuali contestazioni e controversie che non potessero essere composte bonariamente, si stabilisce, fin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Spoleto.

## **20. RINVIO**

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del Contratto è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Capitolato d'Oneri – Lettera di Invito) e dei relativi allegati;
- da quanto previsto nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate.

Spoletto, 11/04/2022

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS

La Direttrice Amministrativa

Dott.ssa Paola Macchi